

ALLEGATO C)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAMPORECCHIO E L'ASSOCIAZIONE ATTUATIVA DEL "PROGETTO PER IL COINVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI VOLONTARIATO, FINALIZZATO AL PRESIDIO DI PLESSI SCOLASTICI E GIARDINI PUBBLICI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI LAMPORECCHIO".

Premesso che l'art. 7 della Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 12, recante "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", prevede la possibilità di utilizzazione del volontariato "volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale";

Allo scopo di garantire, a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, periodo prorogabile per sei mesi, nell'ambito del territorio comunale attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi pubblici come sotto elencati, si individua la seguente attività di volontariato presso i plessi scolastici ed i giardini e spazi pubblici:

- sorveglianza durante l'entrata/uscita degli scolari presso le scuole del Comune di Lamporecchio sotto indicate e non presidiate dalla Polizia Locale:
- scuola primaria Giovanni Dei – Piazza Claugi/Via Aldo Moro;
- scuola secondaria di primo grado Francesco Berni – Piazza La Marmora;

Ciò premesso, l'anno addì del mese di in presso con la presente scrittura privata, da valere come legge, tra il Comune di Lamporecchio (CF. 00300620473), rappresentato dalla Dr.ssa Sonia Caramelli, in qualità di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, che sottoscrive il presente atto,

e

l'Associazione di Volontariato e/o Promozione Sociale.....,
(CF.....) avente sede legale in via
..... iscritta nel Registro Regionale del volontariato con decreto n.
delprot....., nella persona del Sig. nato a
..... il..... e residente a
in via che agisce in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione di
Volontariato, di seguito denominata Associazione, si conviene quanto
segue:

ART. 1 - PREMESSA E SOGGETTI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, di seguito definito Convenzione, che costituisce anche il regolamento per l'esecuzione del servizio svolto dai Volontari che operano sul territorio comunale, appartenenti all'Associazione _____, iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.____ del _____. Soggetti della presente convenzione sono il Comune di Lamporecchio, e l'Associazione _____.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di una presenza attiva di Assistenti Civici Volontari sul territorio comunale, intesa come prestazione di un servizio pubblico volontario, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello ordinariamente svolto dal Servizio associato di Polizia Locale di Lamporecchio e Larciano, con il fine di collaborare allo sviluppo delle azioni di prevenzione riguardanti l'attività di educazione e di sicurezza stradale e il miglioramento della visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano.

Nell'ambito del territorio comunale, questo progetto di svolgimento delle attività aventi carattere integrativo e complementare dei servizi pubblici e in particolare di quelli del Servizio Associato di Polizia Locale, prevede che il personale volontariato si dedichi alla sorveglianza presso i plessi scolastici del Comune di Lamporecchio, durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni, al fine di prestare loro l'assistenza nell'attraversamento delle strade e di monitorare gli spazi pubblici quali parchi e giardini.

Con specifico provvedimento del Responsabile del SA di Polizia Locale sono individuati i plessi scolastici presso i quali viene assicurata, da parte dei Volontari, la sorveglianza di cui al secondo comma.

Lo spirito della presenza del volontario è improntato, come enunciano le norme regionali di riferimento, ad una “figura amica e rassicurante, che presta un’attenta capacità di ascolto della comunità presso la quale è chiamata ad operare”.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE

Le unità operative sono costituite da Assistenti Civici Volontari, organizzati secondo turni ed orari determinati, che l’Associazione concorda con quest’Ufficio di Polizia Locale, al fine di assicurare la sorveglianza durante l’entrata e l’uscita degli alunni presso le scuole ed il saltuario controllo dei giardini pubblici. L’Associazione garantisce altresì la presenza dei volontari fra coloro che sono stati formati ai sensi dell’art. 5 ‘Formazione’ della presente Convenzione.

Le unità volontarie operano soltanto durante gli orari nei quali è in servizio il personale del Servizio Associato di Polizia Locale, mantenendosi in stretto e osservando le disposizioni operative loro impartite dalla Polizia Locale in ordine agli orari ed ai luoghi di esecuzione dei servizi ed in conformità alle risultanze del registro descritto all’art. 4.; essi segnalano tempestivamente ogni fatto degno di nota inerente alla loro attività.

Nell’esecuzione del servizio di sorveglianza innanzi alle scuole, i Volontari devono assicurarsi, a norma degli articoli 190 e 191 del Codice della Strada, che:

- gli alunni, per attraversare la carreggiata, si servano dell’attraversamento pedonale e, se questo manca o dista più di cento metri dall’ingresso al plesso scolastico, attraversino la carreggiata solo in senso perpendicolare;
- gli alunni non sostino o indugino sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, né effettuino l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus in sosta alle fermate;
- i conducenti si fermino quando gli studenti transitano sugli attraversamenti pedonali e diano la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, agli alunni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.

I Volontari non possono intimare l’alt agli utenti della strada. Devono, invece, inibire agli alunni di immettersi nella carreggiata, finché l’attraversamento di essa non possa avvenire in piena sicurezza.

In capo ai Volontari è escluso qualsiasi potere repressivo, di accertamento delle violazioni e di accertamento dell’identità personale in ossequio al dettato della Direttiva di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento P.C. Prot. n. DPC /Vol/ 32320 del 24.06.2016

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI – REGISTRO NOMINATIVO

L’Associazione propone alla Responsabile del SA di Polizia Locale i nominativi dei Volontari disponibili al servizio ed aventi i requisiti sotto indicati i quali, a cura di questa, sono inseriti in uno specifico registro, anche informatico, da conservarsi nella sua sede.

L’Associazione mantiene aggiornato il registro nominativo dei Volontari. Il registro, quale strumento di verifica delle attività di ciascun Volontario, deve costantemente consentire di desumerne l’attività svolta, le relative individuazioni orarie ed aree territoriali; esso ha pure lo scopo di gestire le segnalazioni provenienti dall’incaricato del servizio.

I Volontari inseriti nel registro non devono aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non devono essere stati espulsi dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo, da pubblici uffici e non devono avere procedimenti penali in corso.

ART. 5 – FORMAZIONE

I Volontari dell’Associazione aderenti al progetto devono frequentare e superare con profitto un corso di formazione della durata di ore 1, condotto dal Comando di Polizia Locale che ne attesterà gli esiti comunicandoli al Responsabile del SA di Polizia Locale.

ART. 6 - ADEMPIMENTI RECIPROCI

L’Associazione s’impegna affinché le attività elencate nei precedenti articoli, siano rese con continuità – garantendo, quindi ed in ogni caso, la sostituzione degli operatori assegnati ed assenti per qualsiasi motivo - per i periodi preventivamente concordati, secondo le modalità specificate al precedente articolo ed utilizzando solo le persone formate ai sensi dell’art.5.

L'Associazione s'impegna, altresì, a comunicare immediatamente all'Amministrazione, tramite i responsabili dei servizi, le eventuali interruzioni dell'attività e la sostituzione degli operatori con altre unità formate.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente convenzione e sulla sua validità. L'Amministrazione potrà ridimensionare o cessare le singole attività approvate in relazione alla riorganizzazione delle attività stesse, previa comunicazione all'Associazione.

L'Associazione provvede a nominare almeno un coordinatore che dovrà svolgere funzioni di organizzazione degli operatori, programmare le assegnazioni dei volontari, preoccuparsi della sostituzione degli assenti e fungere da referente con il Servizio di Polizia Locale e l'Istituzione scolastica.

ART. 7 VERIFICHE

I responsabili dell'Associazione dovranno verificare che le attività siano svolte con modalità concordate e nel rispetto delle normative.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

I Volontari devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stabilite in questa Convenzione, ai sensi dell'art. 18 comma 5° del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 9 - SEGNI DISTINTIVI

I Volontari, che abbiano superato con profitto la formazione di cui all'articolo 5, dovranno portare durante l'attività di servizio pubblico volontario:

- un apposito tesserino di riconoscimento personale, con i dati identificativi ed una fotografia formato tessera;
- un giubbotto ad alta visibilità retroriflettente;
- una paletta per segnalazioni, a fondo rosso, senza iscrizioni.

Tali oggetti, aventi le caratteristiche indicate dall'Amministrazione comunale, dovranno essere fornite dall'Associazione.

Sul giubbotto retroriflettente sarà stampata la scritta "Nonni vigili" Associazione _____"; in alternativa, il giubbotto retroriflettente sarà privo di questa dicitura, che però dovrà essere stampata su una fascia identificativa da indossare al braccio.

Agli Assistenti Civici in servizio è fatto obbligo di utilizzare gli oggetti di cui al precedente comma, quali dispositivi per la sicurezza individuale del Volontario e degli alunni, nonché quali segni dimostrativi del servizio svolto. Il tesserino di riconoscimento personale deve essere applicato all'altezza del petto, in modo ben visibile. E' proibito l'uso di detto abbigliamento al di fuori dell'orario comandato.

ART. 10 - PARTE ECONOMICA

L'attività del volontariato non è retribuita in alcun modo. All'Associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando quest'Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:

1) Rimborso spese ai volontari, quali:

- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
- Piccole spese di ristoro;
- Altre eventuali spese attinenti al servizio debitamente documentate.

2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali, quali:

- a) copertura assicurativa dei soci volontari in attività;
- b) spese per il preventivo addestramento ai volontari, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, ecc....

Le spese sopra indicate saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal Presidente dell'Associazione, da presentare all'Amministrazione con cadenza trimestrale, che l'Amministrazione rimborserà all'Associazione entro 30 giorni dalla loro presentazione, previa le opportune verifiche.

La documentazione relativa alle spese in questione, che è a disposizione del Comune per eventuali controlli e verifiche, viene raccolta e conservata a cura dell'Associazione.

L'Istituzione s'impegna a rimborsare all'Associazione, oltre alle spese di cui al comma precedente, anche quelle relative all'attivazione di ulteriori servizi, strettamente necessari e definiti nei programmi concordati, previa presentazione d'apposita documentazione giustificativa.

ART. 11 – DURATA

La Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2026.

Ciascun contraente può risolvere la Convenzione in ogni momento, previa diffida di mesi due, a causa di provata inadempienza degli impegni rispettivamente previsti in questo atto per ciascuna delle Parti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.

ART. 12 - VALUTAZIONE

Durante l'ultimo bimestre di attuazione della Convenzione, previa riunione fra le parti contraenti, verrà stilato un documento finale di sintesi e di valutazione del servizio prestato dai Volontari dell'Associazione _____, con particolare attenzione ai seguenti indicatori:

- efficienza del servizio, delle azioni di prevenzione riguardanti l'attività di educazione e di sicurezza stradale, di miglioramento della visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- fatti di specifico interesse accaduti ai Volontari in servizio;
- gradimento della popolazione e delle istituzioni, con riferimento alle possibilità di interazione tra cittadini, Volontari e Amministrazione, con particolare riguardo agli utenti fruitori (genitori degli alunni frequentanti le scuole)

ART. 13 -FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pistoia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro. Le spese che dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Associazione.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Lamporecchio, _____

Per il Comune di Lamporecchio,
il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale
Dr.ssa Sonia Caramelli

Per l'Associazione di Volontariato _____ il
Presidente _____

Per l'Associazione di Volontariato _____ il
Presidente _____